

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1791)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1974

Ulteriori compiti dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito di precisi accordi governativi ed in relazione alle recenti determinazioni assunte dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), ai fini di una migliore disciplina dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari da fissarsi da parte del CIP (Comitato interministeriale prezzi), si rende necessario che l'AIMA intervenga per la regolazione del mercato interno assicurando, attraverso la realizzazione di scorte da effettuarsi con acquisti di prodotti all'interno e all'estero, un determinato livello di prezzo anche per prodotti e in settori merceologici non contemplati nell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, nel testo risultante in sede di conversione (legge 4 agosto 1973, n. 496).

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge che, ai fini anzidetti, estende l'attività dell'AIMA anche al mercato dell'olio di oliva, degli oli da seme, dei semi oleosi, della margarina, dello zucchero e del riso.

La precedente disposizione (articolo 7 del citato decreto-legge n. 427 del 1973, convertito nella legge n. 496 del 1973) viene, pertanto, modificata unicamente per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per i quali è consentita l'attività regolatrice dell'AIMA, rimanendo invariato il testo, già approvato dal Parlamento nell'agosto 1973, per quanto attiene agli organismi di cui l'AIMA può avvalersi nonchè per l'applicabilità alle operazioni consentite delle disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, dei mangimi destinati alla alimentazione del bestiame, dell'olio di oliva, degli oli da seme, dei semi oleosi, dello zucchero, del riso e della margarina mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA ».